



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco - modifica allegato "Integrazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2020"

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO, in particolare, l'articolo 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della legge 4



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020 n.152;

VISTO l'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

CONSIDERATO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” e 17.2 “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”;

CONSIDERATO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero;

CONSIDERATO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATE le lettere b) ed f), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e ss.mm.ii., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

prezzi unitari massimi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2020, reg. n. 257 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 15 maggio 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021184 recante "Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco", registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020, reg. n. 745, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 19 agosto 2020;

ESAMINATA la nota del Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 1° ottobre 2020, n. 61942, dalla quale risulta che la coltivazione del vegetale "cannabis" per uso farmaceutico risulta attualmente autorizzata esclusivamente allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze;

TENUTO CONTO che alla luce della comunicazione del Ministero della salute sopracitata nessuna impresa agricola risulta attualmente autorizzata alla coltivazione della canapa da infiorescenza per uso estrattivo;

RITENUTO necessario adeguare l'allegato del decreto 23 luglio 2020 alle disposizioni condivise con la nota di cui sopra

DECRETA

Art. 1

(modifica dell'Allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021184 "Integrazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2020")

1. Il prodotto canapa infiorescenza, codice M03, specifica prodotto uso estrattivo, ID varietà 7071, è eliminato dall'elenco prezzi di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021184.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

Sen. TERESA BELLANOVA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005